



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 22 aprile 2022 con il quale si è provveduto al commissariamento del Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma e alla nomina di due commissari con funzioni di Presidente e Direttore;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma della Accademie di belle arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il dPR n 132 del 28 febbraio 2003 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "S. Cecilia", con particolare riferimento all'articolo 7;

VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore, n. 4303 del 27 maggio 2019 deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2019;

VISTO il decreto n. 8583 del 17 ottobre 2019 del Presidente del Conservatorio di approvazione del Regolamento per le elezioni del Consiglio accademico;

CONSIDERATA l'urgenza di indire le elezioni del prossimo Consiglio Accademico, e del prossimo Direttore, onde permettere il regolare avvio dell'anno accademico;

RITENUTO necessario semplificare e razionalizzare le procedure concernenti la elezione del Consiglio accademico e del Direttore ed aggiornare i regolamenti rilevanti nel tempo;

ATTESA la necessità di prevedere, analogamente a quanto fatto da alcune AFAM e Università italiane, anche la possibilità di voto telematico mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici collegati ad Internet e di una procedura telematica che preveda l'adozione di cautele tecnologiche idonee a garantire la massima partecipazione al voto, il diritto alla salute in caso di epidemie e l'adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto;





Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2022;

ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico in data 28 ottobre 2022;

VISTE le modalità con le quali si procede alle elezioni del Consiglio accademico deliberate dal Collegio dei Professori nella seduta del 2 novembre 2022;

DECRETA

L'approvazione del Regolamento elettorale generale di cui all'allegato a del presente decreto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo e sul sito istituzionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Sommario

TITOLO I - ELEZIONI DEL DIRETTORE	5
ART. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI	5
ART. 2 ELETTORATO ATTIVO	5
ART. 3 ELETTORATO PASSIVO	5
ART. 4 COMMISSIONE ELETTORALE	6
ART. 5 UFFICIO ELETTORALE	6
ART. 6 SISTEMA ELETTORALE	7
ART. 7 OPERAZIONI DI VOTO	7
ART. 8 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI	8
ART. 9 OPERAZIONI DI SCRUTINIO	8
ART. 10 PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO	8
ART. 11 RICORSI	8
TITOLO II - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI	13
ART.12 INDIZIONE DELLE ELEZIONI	13
ART. 13 ELETTORATO ATTIVO	13
ART. 14 ELETTORATO PASSIVO	13
ART. 15 COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE	14
ART. 16 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE	14
ART. 17 OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE	14
ART. 18 SCRUTINIO	15
ART. 19 NOMINA DEGLI ELETTI	15
ART. 20 RICORSI	15
TITOLO III – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO	9
ART.21 INDIZIONE DELLE ELEZIONI	9
ART. 22 ELETTORATO ATTIVO	9
ART. 23 ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	9
ART. 24 COMMISSIONE ELETTORALE	10
ART. 25 UFFICIO ELETTORALE	10





Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

ART. 26 SISTEMA ELETTORALE	11
ART. 27 OPERAZIONI DI VOTO	11
ART. 28 OPERAZIONI DI SCRUTINIO	12
ART. 29 SECONDO SCRUTINIO	12
ART. 30 NOMINA DEGLI ELETTI	12
ART. 31 RICORSI	12
ART.32 PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO	13
TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	15
ART.33 DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...	15
ART. 34 DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16
ART. 35 SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA	166
ART. 36 DIRITTODI ACCESSO	166
ART. 37 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.....	166
ART. 38 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	166



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

TITOLO I - ELEZIONI DEL DIRETTORE

ART. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni sono indette ogni triennio con provvedimento del Presidente del Conservatorio non prima di sei mesi prima dalla scadenza del mandato del Direttore. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e pubblicità il provvedimento di indizione è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio. Dell'indizione delle elezioni è data comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca (Mur), ai conservatori, accademie e scuole nazionali, europei ed internazionali.
Le elezioni per il Direttore devono comunque essere indette per consentire l'insediamento del nuovo Direttore di norma alla data del 1 novembre, inizio dell'anno accademico.
2. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:
 - a) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
 - b) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio docenti per la nomina della Commissione elettorale e del Seggio;
 - c) fissare il termine entro il quale la suddetta Commissione elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
 - d) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio docenti per la illustrazione da parte dei candidati ammessi del proprio programma;
 - e) fissare il termine delle elezioni del Direttore.

ART. 2 ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati o comandati.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione elettorale su proposta del responsabile del procedimento, è pubblicata sul sito istituzionale e all'albo non oltre 5 giorni dalla nomina della Commissione.

ART. 3 ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto e del d.P.R. 132 del 2003, anche in servizio presso altri Conservatori, che:
 - abbiano una anzianità di servizio di almeno 15 anni nel ruolo di appartenenza;
 - abbiano maturato una esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

- non essere trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi cinque anni;
- 2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio) devono pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinati con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo PEC. La documentazione consegnata a mano deve essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Per il rispetto del termine farà fede la data e l'ora di ricezione. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal responsabile del procedimento che li trasmette alla Commissione elettorale, che effettua una preistruttoria ai fini di accertare i requisiti di ammissibilità.
- 3. La Commissione elettorale, sulla base dell'istruttoria effettuata da responsabile del procedimento, verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo e sul sito istituzionale. La documentazione a corredo delle dichiarazioni di candidatura sarà custodita dal responsabile del procedimento e resterà disponibile a tutti i titolari dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.
- 4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato nel provvedimento di indizione
- 5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.
- 6. Della eventuale esclusione è data notizia tempestiva notizia a mezzo PEC ai candidati non ammessi che hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi tre giorni, la Commissione deciderà il reclamo.
- 7. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di poter presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei professori. Il Collegio, così convocato, sarà presieduto dal direttore, se non candidato o, in caso contrario, dal docente che abbia prestato il maggior numero di anni di servizio nell'Istituzione. In caso di rifiuto, dal successivo docente più anziano (riferito sempre ad anzianità di servizio nell'Istituzione). Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, il Conservatorio assicura ad ogni candidato che ne faccia espressa richiesta, una bacheca o uno spazio sul sito istituzionale ove venga posto apposito materiale cartaceo che indica le linee programmatiche che si intendono perseguire. Tale documentazione rimarrà a disposizione fino alla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 4 COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. Essa è costituita da tre membri titolari e due supplenti fra i professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, che presentano la propria candidatura, designati dal Collegio dei professori in una apposita adunanza.
3. La Commissione, che nomina nel suo seno il Presidente, si avvale del responsabile del procedimento per i lavori di segreteria.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

4. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale e, in particolare:
 - a) decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - b) decidere sull'ammissibilità delle candidature;
 - c) decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - d) risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
5. È incompatibile il ruolo di componente la Commissione elettorale e quella di candidato alle elezioni.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e pubblicati mediante la loro affissione all'Albo e sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente (Organi/Consiglio accademico)).
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.
8. La Commissione elettorale è eletta dal Collegio dei professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 5 UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio dei professori in una apposita adunanza.
2. È compito dell'Ufficio elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - c) redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri dell'Ufficio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni e non possono essere contestualmente membri della Commissione elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.
5. L'Ufficio elettorale è eletto dal Collegio dei docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Il componente supplente sarà il candidato che si posizionerà al quarto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 6 SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata nel decreto di indizione che può prevedere sia la votazione che il ballottaggio, negli orari stabiliti dalla commissione elettorale;
2. Per la votazione il seggio resterà aperto per non meno di sei ore. Qualora dovesse essere necessaria la seconda votazione, essa dovrà effettuarsi subito dopo, non appena saranno state completate, ad opera della Commissione elettorale, le operazioni di verbalizzazione della votazione avvenuta, e sarà allestito il nuovo seggio da parte dell'Ufficio elettorale. Le urne per la seconda votazione rimarranno aperte per non meno di tre ore.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

3. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Risulterà eletto Direttore il candidato che, in sede di prima votazione, abbia raccolto preferenze in misura pari o superiori alla metà più uno degli aventi diritto.
5. Qualora, in sede di prima votazione, nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum, sarà dato corso alla seconda votazione che sarà limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi nella prima votazione. In caso di parità tra i candidati prevarrà quello con la maggiore anzianità di ruolo.
6. Al termine della seconda votazione, sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
7. Entrambe le votazioni saranno valide indipendentemente dal numero di partecipanti al voto.

ART. 7 OPERAZIONI DI VOTO

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché un'ora prima dell'apertura delle urne siano consegnate al Presidente dell'Ufficio elettorale:
 - a) La lista degli aventi diritto al voto;
 - b) il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - c) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico.
 - d) un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente della Commissione elettorale determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di due scrutatori e un timbro.
3. Ciascun elettore deve apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome.
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
5. Può essere espressa una sola preferenza.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.
7. Il caso di voto espresso da elettori non vedenti gli stessi potranno esprimere il voto facendosi assistere da un accompagnatore che non abbia alcun rapporto con il Conservatorio.

ART. 8 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede in seduta pubblica ai riscontri, dando atto nel verbale:
 - a) del numero dei votanti;
 - b) del numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - c) del numero delle schede non autenticate rimaste.
3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio elettorale.
4. Compite tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

ART. 9 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spogliate;
 - il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 10 PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

1. La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale, proclama il candidato vincitore delle elezioni e provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio elettorale all'Albo.

ART. 11 RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente del Conservatorio, che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

TITOLO II – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 12 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Consiglio accademico si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore di norma almeno 30 giorni prima e comunque non oltre la scadenza del mandato dell'organo. Le elezioni per il Consiglio accademico devono comunque essere indette per consentire l'insediamento del nuovo Consiglio alla data del 1 novembre, inizio dell'anno accademico. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, ed in esso viene indicato:
 - a) il numero dei membri del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del d.P.R. 13212003;
 - b) la data, il luogo e l'ora delle votazioni;
 - c) il termine di presentazione delle candidature;
 - d) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 13 ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione elettorale su proposta del direttore amministrativo, è affissa all'Albo non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

ART. 14 ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Consiglio accademico è composto dal Direttore, 10 consiglieri in rappresentanza della componente docente, due consiglieri in rappresentanza della componente studentesca.
2. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio accademico scelti nel corpo docente spetta ai docenti di ruolo che:
 - abbiano almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza;
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi cinque anni;
3. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio accademico scelti tra gli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti al Conservatorio di età superiore ai 18 anni.
4. I docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale la dichiarazione di candidatura corredata dalla documentazione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo PEC. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo PEC del conservatorio. Le candidature presentate entro i termini sono raccolte dal Direttore amministrativo che le trasmette alla Commissione elettorale.
5. I candidati che lo ritengano opportuno potranno presentare il proprio curriculum che esponga anche le competenze ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

accademico. Tale curriculum sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio dopo che la candidatura sia ritenuta ammissibile.

6. La Commissione elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo.
7. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato nel provvedimento di indizione.
8. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al direttore amministrativo che la comunica alla Commissione elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.
9. In data compresa tra il settimo e trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le votazioni sarà convocato un Collegio dei professori per consentire ai candidati, che lo ritenessero opportuno, la illustrazione del proprio programma.

ART. 15 COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. La Commissione elettorale, individuata dal Collegio dei professori al proprio interno, è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.
3. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
4. La Commissione si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
6. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura.
7. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e, ove ritenuto necessario, pubblicati mediante la loro affissione all'Albo.
8. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.
9. La Commissione elettorale è eletta dal Collegio professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 16 UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i docenti compresi nell'elenco di cui all'art. 2 designati dal Collegio dei docenti in una apposita adunanza.
2. È compito dell'Ufficio elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

di almeno due tra i suoi membri;

- esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri dell'Ufficio elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono essere contestualmente membri della Commissione elettorale.
 4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.
 5. L'Ufficio elettorale è eletto dal Collegio dei docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Il componente supplente sarà il candidato che si posizionerà al quarto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 17 SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata nel decreto di indizione. negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di tre ore.
2. Nei casi di parità di voti che impediscono l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
3. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli eligendi, o non risulti eletto un numero di candidati corrispondente al numero da eleggere, sarà indetto un secondo scrutinio in conformità a quanto prescritto al successivo art. 20.
4. Ad esito delle procedure, il Direttore con proprio decreto nomina i docenti nel Consiglio accademico.
5. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni. Ogni consigliere può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.
6. L'elezione è valida se partecipano al voto il 50% più uno degli aventi diritto.

ART. 18 OPERAZIONI DI VOTO

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché alle ore 8 del giorno della votazione siano consegnate al Presidente dell'Ufficio elettorale:
 - a) La lista degli aventi diritto al voto;
 - b) Il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - c) Un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio
 - d) Tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all' esterno e all' interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
 - e) L'urna e quant'altro occorra per la votazione, quali la cabina, le matite copiative e la cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
4. Le modalità per l'espressione del voto sono quelle di cui al Regolamento Prot. n. 0008583 anno



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

2019 del 17/10/2019 deliberate a maggioranza assoluta dal Collegio dei professori del 2 novembre 2022.

5. L'operazione avverrà a scrutinio segreto all'interno della cabina elettorale, esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti; la scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti segni che possono costituire riconoscimento.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 19 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale sono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. Il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spoglie;
 - il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 20 SECONDO SCRUTINIO

1. In caso non risultassero eletti 10 componenti, dovranno essere indette entro e non oltre 10 giorni dalla prima votazione, una nuova seduta di votazione per eleggere i restanti componenti.
2. In tale nuova seduta saranno eleggibili tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
3. A tal fine la Commissione elettorale verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai docenti in servizio presso il Conservatorio ed affigge la lista degli eleggibili entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la data della nuova votazione.

ART. 21 NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i docenti del Consiglio accademico che assumono la carica entro i 5 giorni successivi; detto decreto sarà pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale.
2. Il Consiglio accademico, nominato con decreto dal Direttore, dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di decadenza dalla carica di Consigliere, subentra il primo dei non eletti.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

ART. 22 RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che ne abbiano interesse all'annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente del Conservatorio, che lo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

ART.23 PROCEDURA DIDESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. La Consulta degli Studenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera c), dello Statuto e dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 132/2003, elegge i due studenti che faranno parte del Consiglio accademico.
2. La elezione della componente studentesca nel Consiglio accademico avviene entro una rosa di nominativi, di studenti iscritti regolarmente al Conservatorio, a seguito delle proposte formulate da ciascun componente della Consulta. Per regolare iscrizione dello studente si intende che il conservatorio deve aver incassato il versamento del contributo onnicomprensivo e degli altri contributi eventualmente previsti. Ciascun componente della Consulta provvede poi ad esprimere due preferenze. I due nominativi che raggiungano il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio accademico.
3. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
4. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio accademico ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
5. In caso di decadenza o rinuncia subentra nella carica il candidato immediatamente successivo nella graduatoria; in mancanza si procederà a nuova elezione limitatamente ai componenti da designare; i componenti così eletti resteranno in carica fino alla scadenza della Consulta che li ha nominati.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

TITOLO III - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART.24 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. L'elezione della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 3 mesi prima dalla scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, ed in esso viene indicato:
 - a) il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 132 del 2003;
 - b) la data, il luogo e l'ora delle votazioni;
 - c) il termine di presentazione delle candidature;
 - d) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 25 ELETTORATO ATTIVO

Compongono l'elettorato attivo gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio che abbiano raggiunto il 18° anno di età, alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.

ART. 26 ELETTORATO PASSIVO

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio e che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.
2. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinato con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo posta. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo PEC del conservatorio (ovvero e-mail all'indirizzo di posta indicato). Per il rispetto del termine farà fede la data di ricezione della PEC presso il Conservatorio.
3. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Direttore amministrativo che li trasmette alla Commissione elettorale, che verifica i requisiti di eleggibilità, e in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal provvedimento di indizione
5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al direttore amministrativo che la comunica alla Commissione elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo e pubblicata nel sito istituzionale dell'Istituto.
6. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà il reclamo.
7. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.

ART. 27 COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale ed il seggio elettorale. Ciascun organo è composto



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

da cinque membri dei quali tre scelti tra i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzione di segretario, e due scelti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I e II livello ordinamentali e sperimentali. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.

2. I candidati non possono essere componenti la Commissione elettorale o seggio elettorale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.
4. La Commissione elettorale ed il seggio elettorale si avvalgono del personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e ove ritenuti necessari pubblicati mediante la loro affissione all'Albo.
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.

ART. 28 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle
2. operazioni preliminari che comprendono:
 - a) il controllo dei locali e delle urne;
 - b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente il Seggio elettorale;
 - c) la redazione del verbale delle proprie attività.
3. La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal seggio elettorale per le operazioni di voto ivi comprese l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

ART. 29 OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'ore e nei giorni indicati nel decreto di indizione.
2. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
3. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una croce il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.
4. Il numero di preferenze sarà individuato in base ai rappresentanti da eleggere e in numero comunque non superiore.
5. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quello su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

6. Per le elezioni della rappresentanza studentesca, di cui al presente Titolo, non è previsto alcun numero minimo di votanti per la validità delle consultazioni elettorali. A parità di voti sono eletti i candidati più giovani di età.
7. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 30 SCRUTINIO

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio.
3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo del Conservatorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

ART. 31 NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina gli studenti nella Consulta degli Studenti che assumono la carica al 1 giugno successivo alle elezioni; detto decreto verrà pubblicato all'Albo.
2. La Consulta dura in carica tre anni e può essere rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti la Consulta degli studenti e ciò per dimissioni, decesso, ovvero perdita dell'elettorato passivo, il sostituto, ovvero i sostituti, saranno scelti tra gli studenti non eletti scorrendo la graduatoria dei candidati che abbiano ricevuto almeno un voto. Nel caso in cui non vi siano candidati nella condizione che precede si provvederà ad elezioni suppletive limitatamente ai posti resisi vacanti; i nuovi eletti decadranno dalla carica in contemporanea agli eletti originariamente.

ART. 32 RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente del Conservatorio, che lo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.33 DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Consulta degli Studenti elegge lo studente componente del CDA fra i propri membri.
2. L'elezione dello studente componente il Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità previste all'art. 34 del presente regolamento.
3. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

ART. 34 DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La elezione della componente docente nel Consiglio di Amministrazione avviene entro una rosa di nominativi, ottenuta mediante le proposte formulate da ciascun componente del Consiglio accademico. Ciascun componente il Consiglio provvede ad esprimere una preferenza. Il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di parità prevale l'anzianità di servizio in ruolo ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. L'incarico del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al candidato immediatamente successivo nella graduatoria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA

In alternativa rispetto alle modalità di svolgimento delle elezioni sopra disciplinate, possono essere svolte secondo una procedura di voto telematica mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici collegati a internet e di una procedura telematica che preveda l'adozione di cautele tecnologiche idonee a garantire la massima partecipazione al voto, il diritto alla salute in caso di epidemie e l'adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto che offra le garanzie di riservatezza, anonimato, segretezza e libertà di espressione del voto ottimizzando e semplificando le fasi organizzative e le attività di scrutinio.

ART. 36 DIRITTODI ACCESSO

L'attività amministrativa del Conservatorio "Santa Cecilia di Roma si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

ART. 37

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

11 Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del d.lgs. 30 giugno



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

ART. 38 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto del Presidente ed entra in vigore da subito, considerata l'urgenza espressa in premessa, tramite pubblicazione all'Albo del Conservatorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Ai sensi del presente Regolamento sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti di elezione del Direttore, del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti.
3. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.